

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 15/10/2024

FATTO

La fattispecie oggetto di disamina riguarda un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione (n. ***166), stipulato in data 3/7/2019 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto, in qualità di cessionario del relativo credito, in data 10/8/2023.

Con il ricorso, il cliente, insoddisfatto dell'interlocuzione avuta con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, previo richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia C-383/18 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, si rivolge all'Arbitro, al quale domanda gli siano restituiti euro 812,16 per oneri commissionali non goduti, oltre interessi legali e refusione delle spese di lite.

L'intermediario, costituitosi, in qualità di cessionario del credito originato dal contratto, preliminarmente evidenzia di aver già restituito quanto dovuto in sede di estinzione anticipata.

Lo stesso, nel richiamare l'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, evidenzia la legittimità di clausole contrattuali che, in caso di estinzione anticipata, limitino il rimborso al cliente della quota non goduta dei soli costi recurring, alla luce della sentenza n. 555/21 con cui la CGUE si è discostata dalla precedente pronuncia cd. Lexitor.

A sostegno cita altresì la nuova Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 2008/48/CE. L'art. 29 della nuova Direttiva prevede infatti che "Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore". Tuttavia, stando alla considerazione fatta in linea con l'interpretazione della sentenza Lexitor, le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti e non possono essere modificati unilateralmente dal creditore. Pertanto, come stabilito nel contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente, le voci di costo ricomprese quali "up-front", ossia che non dipendono dalla durata del contratto, e che sono imposte da un terzo rispetto ai costi imposti dal creditore, non rientrerebbero nell'ambito di rimborso al consumatore.

A tal riguardo, segnala che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 332 del 10 marzo 2023 ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza Lexitor.

Con specifico riferimento alla provvigione dovuta all'intermediario del credito pari alla somma di € 846,00 destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria, poi, rappresenta che l'accipiens effettivo delle somme versate dal ricorrente a titolo di "costo di intermediazione" è l'agente/mediatore e pertanto la domanda di ripetizione dell'indebito non può essere rivolta al finanziatore, privo di legittimazione passiva. Inoltre la provvigione è chiaramente stata destinata a remunerare un'attività assolutamente di natura "up front" perché afferente alla fase addirittura prodromica alla conclusione del contratto di prestito. Ciò vale anche per le spese di istruttoria afferenti alle attività svolte dall'istituto finanziatore prima ancora che il mutuo fosse erogato.

Infine sostiene che ai contratti con CQS debbano continuare ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 180/1950 (non toccate dagli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 263 del 2022) che risultino incompatibili, in ossequio al principio di specialità, con la disciplina posta dall'art. 125 -sexies del T.U.B., comprese quelle di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 6-bis, che di fatto consentono di distinguere fra oneri up front e oneri recurring.

In conclusione, rilevando che il contratto di finanziamento distingue in modo chiaro e comprensibile i costi imputabili ad attività prodromiche alla concessione del credito (costi up-front) da quelli connessi alla durata del finanziamento (costi recurring), chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere o che il ricorso non sia accolto.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale di un finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali non goduti.

La domanda può essere accolta soltanto in parte.

Il Collegio osserva preliminarmente che non può essere condivisa la ricostruzione del resistente circa l'inapplicabilità ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o

della pensione del TUB in materia di credito ai consumatori. Come già rilevato da questo Arbitro (v. ABF Napoli, n.7242/23), infatti, lo stesso D.P.R. n. 180/50 che parte resistente richiama, stabilisce all'art. 6 bis - introdotto con D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (anteriormente quindi alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) – che *“All’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*. Peraltro, la disposizione assume quasi esclusivamente ricognitivo perché *“la normativa sul credito al consumo è indifferente rispetto alla struttura tecnica dell'operazione”*. Anzi, l'estensione si giustifica alla luce della considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto. Né può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla stessa parte resistente limitatamente alla richiesta di restituzione del compenso all'intermediario del credito, in quanto nel caso oggetto di ricorso, pur in presenza dell'intervento di un mediatore creditizio, la circostanza che l'incarico è stato conferito nel giorno stesso di stipula del finanziamento che si chiede di procacciare, suggerisce che la prestazione consulenziale in favore del cliente si sia limitata alla compilazione della richiesta del prestito e collazione dei documenti necessari, rivelandosi l'intervento del terzo una modalità organizzativa di fatto adottata dall'intermediario per il collocamento del prodotto

Mette conto poi osservare quanto segue.

Il Collegio osserva che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, il Collegio di Roma aveva rimesso al Collegio di Coordinamento la questione *“se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11- octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare se tale disposizione legislativa imponeva di disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”*. Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente quanto appresso: 1. (...omissis...) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: *«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. (omissis) 4. (omissis) 5. (omissis)”*. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre: *“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo*

unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento aveva, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione "individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti". Sulla scorta di tali premesse, aveva precisato che "all'interno del nuovo art. 11-octies, comma 2, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella sentenza Lexitor". Aveva quindi enunciato il seguente principio di diritto: "In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Tuttavia, con sentenza n. 263 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021, secondo cui:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore italiano è nuovamente intervenuto con D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. Decreto Omnibus), convertito con L. 2023/136, per modificare la norma transitoria contenuta nell'art. 11 octies, comma 2°, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73. All'art. 27 del riferito decreto, pubblicato in G.U. serie generale n. 186 del 10 agosto 2023, è previsto:

“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo - 1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del

diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Le nuove norme del Decreto Omnibus come convertito in legge sono entrate in vigore a partire dal 10 ottobre 2023.

Questo Arbitro, reputata come non rilevante (in quanto relativa alla fattispecie diversa del credito immobiliare) la decisione della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, “Unicredit Bank Austria”), con propria autonoma determinazione aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti (anche in base al conteggio estintivo allegato dalla parte ricorrente all'esito di supplemento istruttorio) e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, la *commissione istruttoria* va considerata “istantanea”, al pari della *commissione intermediario*; osservato che, quindi, per siffatte voci risulterebbe dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma, rispettivamente, di € 195,18 e di € 325,30; rilevato l'avvenuto rimborso della *commissione di gestione* per l'importo di euro 132,48 calcolato in base al criterio proporzionale applicabile a siffatta voce di spesa in ragione della sua natura *ricorrente*; osservato che, alla luce dei rimborsi già effettuati dall'intermediario, non risultano dovuti altri importi alla ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 520,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO